

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

**Oggetto: [CONVENZIONE TRA A.S.U.R./AREA VASTA 4 E ARCIDIOCESI DI FERMO
PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA]**

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- DETERMINA -

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) Di approvare, per le motivazioni di cui meglio al documento istruttorio, lo schema di accordo di cui all'allegato n. 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine della stipula della convenzione tra ASUR/Area Vasta 4 e la Arcidiocesi di Fermo, per assicurare l'attività di Assistenza Religiosa presso il Presidio Ospedaliero Unico di Fermo;
- 3) Di stabilire che la durata dell'accordo è stabilita per il periodo 01.10.2015 – 31.12.2016 senza possibilità di proroghe e rinnovi;
- 4) Di conferire all'uopo con il presente atto apposita delega al Direttore dell'Area Vasta 4, Dott. Licio Livini, per la sottoscrizione e stipula del suddetto accordo nello schema allegato nonché per tutti gli adempimenti successivi connessi e conseguenti.
- 5) Di precisare che con successivo provvedimento amministrativo dell'Area Vasta 4 si procederà all'assunzione dell'assistente religioso che sarà nominato dall'Arcidiocesi di Fermo ai sensi dell'art. 5 della convenzione in questione;
- 6) Di dare atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'ASUR/Area Vasta 4, che saranno determinati con il successivo provvedimento di assunzione del personale dipendente

di cui al punto precedente;

- 7) Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione dell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art.1 della L.R. 26/2013;
- 8) Di Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 17 luglio 1996 n. 26 ss.mm.ii..

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alessandro Marini



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Pierluigi Gigliucci



IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Nadia Storti



La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE)

Normativa di riferimento

D.P.R. 20.12.1979 n.761 ad oggetto "Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali";

D.G.R.M. n. 555 del 18 maggio 2004 "Regolamentazione dei rapporti con la Conferenza episcopale regionale in materia di assistenza religiosa nei presidi ospedalieri-Determinazioni";

D.G.R.M. n. 522 del 12.04.2005 ad oggetto "Deliberazione n. 555 del 18 maggio 2004 "Regolamentazione dei rapporti con la Conferenza episcopale regionale in materia di assistenza religiosa nei presidi ospedalieri-Determinazioni". Modifiche";

D.G.R.M. n. 735 del 20.05.2013 ad oggetto "Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera, Riconversione delle piccole strutture ospedaliere e Riorganizzazione della Rete Territoriale della Emergenza-Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGR 1696/2012";

Motivazione

L'art- 38 della Legge 833 del 23.12.1978 prevede che il servizio di assistenza religiosa sia assicurato presso le strutture di ricovero e cura del servizio sanitario nazionale nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino; "A tal fine - recita la disposizione normativa - l'unità sanitaria locale provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per il territorio; per gli altri culti d'intesa con le rispettive autorità religiosa per territorio".

L'Accordo tra la Santa Sede e lo Stato Italiano del 18 febbraio 1984 ha stabilito che l'assistenza spirituale fosse assicurata da religiosi nominati dall'Autorità Ecclesiastica e che lo stato giuridico e l'organico del personale fossero stabiliti d'intesa; su quest'ultimo punto rileva che già la normativa sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, di cui al D.P.R. n. 761/1979, aveva previsto, all'art. 9, quale modalità di gestione del personale quella dell'assunzione in servizio e letteralmente, il comma 3, recita "L'assunzione del personale di assistenza religiosa cattolica è effettuato direttamente dal comitato di gestione su proposta dell'ordinario diocesano competente per territorio"; in altre parole, spetta all'Ordinario Diocesano la scelta e la revoca del personale di Assistenza Religiosa nonché la sostituzione temporanea con personale straordinario in tutte le ipotesi di assenza o impedimento ancorché il medesimo sia inquadrato come dipendente dall'Azienda Sanitaria.

La Regione Marche si è all'uopo dotata di regolamentazione specifica sulla materia: in particolare, con le Deliberazioni Giunta Regione Marche n. 555/2004 e n. 522/2005 è stato approvato uno schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti con la Conferenza Episcopale Marchigiana in materia di Assistenza Religiosa nei Presidi Sanitari e Ospedalieri del Servizio Sanitario Regionale e comunque nelle strutture sanitarie di ricovero e cura dell'Azienda; nel contempo, si è fatto obbligo agli allora Direttori delle Zone Territoriali di utilizzare il citato schema di convenzione, ove ne sussistessero le necessità, osservando i criteri in esso indicati.

L'art. 5 dello schema di convenzione prevede l'assunzione del personale di Assistenza Religiosa con contratto di lavoro a tempo determinato, con equiparazione del trattamento economico a quello previsto per la categoria "D" del CCNL del personale del Servizio Sanitario Nazionale e con applicazione degli Istituti contrattuali vigenti per il personale in servizio di ruolo presso l'Azienda.

Oggi, sussiste, in via generale, la necessità di dare omogeneità a procedure amministrative, atti e/o contratti afferenti ai servizi resi nell'area territoriale di riferimento, anche in seguito alle modifiche intervenute nel corso degli ultimi anni relativamente all'articolazione territoriale del SSR.

Vi è in particolare la necessità per questa Area Vasta di allineare il servizio di assistenza religiosa all'attuale organizzazione ospedaliera risultante dalle DGRM n. 735/2013 e n. 276/2014 oltre che di conformarsi al dettato normativo regionale sopra citato.

A tal fine è stata posta in essere una ricognizione delle convenzioni di assistenza religiosa esistenti nell'Area Vasta 4, dalla quale è emersa l'esistenza di distinti rapporti convenzionali finalizzati a garantire tale funzione nelle sedi di Fermo, Montegiorgio, Porto San Giorgio e Amandola per una spesa annua complessiva di € 31.878.

Con nota del 25/05/2015 prot. 25823 la Direzione di Area Vasta 4 ha richiesto alla Arcidiocesi di Fermo "la disponibilità a stipulare una convenzione per il servizio di Assistenza Religiosa redatto secondo lo schema deliberato dalla Regione in forza della quale il Servizio di Assistenza Religiosa avrà un ambito territoriale limitato riferito al Presidio Ospedaliero di Fermo ma con il riconoscimento giuridico ed economico previsto *ex lege* al sacerdote che sarà incaricato da Sua Eccellenza Reverendissima".

Con nota prot. 299/2015 il Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Fermo ha espresso disponibilità a quanto richiesto.

Sotto l'aspetto economico, le normative in materia impongono di procedere all'assunzione del personale di assistenza religiosa con contratto di lavoro a tempo determinato, con equiparazione del trattamento economico a quello previsto per la categoria "D" del CCNL del personale del Servizio Sanitario Nazionale e con applicazione degli Istituti contrattuali vigenti per il personale in servizio di ruolo presso l'Azienda per una spesa annua di € 31.504.

La dotazione del personale, in attuazione delle D.G.R.M. n. 522/12.04.2005 e D.G.R.M. n. 555/18.05.2004, va determinata in relazione al numero dei posti letto dei presidi ospedalieri e delle strutture di ricovero presenti nell'Area Vasta in modo tale che vi sia un assistente ogni 250 posti letto con un'unità aggiuntiva per frazioni superiori al 50% di detto parametro; deve essere previsto un assistente religioso in ogni presidio ospedaliero e, se funzionalmente accorpati, in ogni stabilimento di almeno 120 posti letto.

Nell'Area Vasta 4, vista l'attuale dotazione di Posti Letto, il servizio di assistenza religiosa istituito secondo i parametri previsti dalla Regione Marche è da limitarsi al Presidio Ospedaliero Unico di Fermo.

Si procederà con successivo ed autonomo provvedimento amministrativo dell'Area Vasta 4 di Fermo alla assunzione del sacerdote incaricato dall'Arcidiocesi di Fermo, di talché dall'adozione del presente atto derivano costi che troveranno copertura negli appositi Conti Economici dei rispettivi Budget 2015/2016 dell'Area Vasta 4 di Fermo, costi che saranno esplicitati nel suddetto provvedimento di assunzione.

Con il presente atto viene conferita dal Direttore Generale ASUR Marche, Dott. Alessandro Marini, apposita delega al Direttore dell'Area Vasta 4, Dott. Licio Livini, per la sottoscrizione e stipula del succitato accordo nello schema allegato al presente atto (doc. n.1) nonché per tutti gli eventuali adempimenti connessi e conseguenti.


Va dato espressamente atto che la presente convenzione rimane soggetta alle disposizioni di legge che dovessero intervenire a regolamentare diversamente la materia in via generale; l'Amministrazione pubblica si riserva quindi la legittima facoltà di recedere stipulando accordo previa formale disdetta dello stesso, a mezzo di comunicazione scritta con raccomandata A.R., con il preavviso di trenta giorni e senza oneri a suo carico.

Stante quanto sopra premesso, si propone al Direttore Generale ASUR, per l'adozione, il seguente schema di determina:

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) Di approvare, per le motivazioni di cui meglio al documento istruttorio, lo schema di accordo di cui all'allegato n. 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine della stipula della convenzione tra ASUR/Area Vasta 4 e la Arcidiocesi di Fermo, per assicurare l'attività di Assistenza Religiosa presso il Presidio Ospedaliero Unico di Fermo;
- 3) Di stabilire che la durata dell'accordo è stabilita per il periodo 01.10.2015 – 31.12.2016 senza possibilità di proroghe e rinnovi;
- 4) Di conferire all'uopo con il presente atto apposita delega al Direttore dell'Area Vasta 4, Dott. Licio Livini, per la sottoscrizione e stipula del suddetto accordo nello schema allegato nonché per tutti gli adempimenti successivi connessi e conseguenti.
- 5) Di precisare che con successivo provvedimento amministrativo dell'Area Vasta 4 si procederà all'assunzione dell'assistente religioso che sarà nominato dall'Arcidiocesi di Fermo ai sensi dell'art. 5 della convenzione in questione;
- 6) Di dare atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'ASUR/Area Vasta 4, che saranno determinati con il successivo provvedimento di assunzione del personale dipendente di cui al punto precedente;
- 7) Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione dell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art.1 della L.R. 26/2013;
- 8) Di Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 17 luglio 1996 n. 26 ss.mm.ii..

Il Direttore UOC
Dr.ssa Oriana Andrenacci

Il responsabile del procedimento
Dott. Michele Gagliani



per il parere infrascritto Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione

Il sottoscritto, visto quanto dichiarato nel documento istruttorio dal Responsabile del procedimento, attesta che dall'adozione del presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell'Azienda.


Il Direttore UOC Bilancio
Dott. Luigi Stortini


Il Responsabile UOS Controllo di Gestione
Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

ALLEGATO

- 1) Schema di convenzione per Servizio di Assistenza Religiosa

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA TRA

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche (d'ora in avanti ASUR), Area Vasta 4, con sede legale ad Ancona 60131, Via Caduti del Lavoro 40, e con sede amministrativa a Fermo 63900, Via Zeppilli, 18, C.F. e P.I. 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta 4, Dott. Licio Livini, nato a Fermo il 09/09/1955, in virtù di delega rilasciata dal Direttore Generale ASUR Marche, Dr. Alessandro Marini, in forza di Determina DG ASUR n. ___ del ___, domiciliato per la carica presso la sede dell'Area Vasta,

E

La Arcidiocesi di Fermo (d'ora innanzi denominata Diocesi), CF 90006790449 rappresentata dal Vicario Generale dott. Pietro Orazi nato a Santa Vittorio in Matenano il 03/10/1950, residente a Fermo via Sisto V n. 11 e domiciliato per la carica a Fermo presso la sede della Curia Arcivescovile in Fermo via Sisto V n. 11

PREMESSO CHE

- Il nuovo accordo tra la Sante Sede e la Repubblica Italiana in data 18 febbraio 1984, con modificazioni al Concordato Lateranense, all'art. 11 stabilisce che la Repubblica Italiana assicura che la degenza in Ospedale non può dar luogo ad alcuno impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento della pratica di culto dei cattolici, e che l'assistenza spirituale ai cattolici è assicurata da ecclesiastici nominati dall'Autorità Ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'Intesa fra tali Autorità;
- L'art. 38 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, sulla istituzione del Servizio sanitario Nazionale, preve che presso le strutture di ricovero è assicurata l'Assistenza Religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino e dispone che l'ordinamento del servizio di Assistenza Religiosa cattolica debba avvenire d'intesa tra l'Unità Sanitaria Locale e gli ordini diocesani competenti per territorio;
- Con deliberazioni n. 555 del 18/05/2004 e n. 522 del 12/04/2005, la Giunta Regionale delle Marche ha approvato lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti con la Conferenza Episcopale Marchigiana in materia di Assistenza Religiosa nei Presidi Sanitari ed Ospedalieri di propria competenza;

- Con determina del Direttore Generale ASUR Marche, Dr. Alessandro Marini, n. ___ del ___ è stato stabilito di procedere alla stipula della presente convenzione con la Diocesi di Fermo attesa la necessità di assicurare il servizio per il periodo; con la medesima è stata data delega di firma al Direttore di Area Vasta 4, Dott. Licio Livini, che a tal fine sottoscrive la presente convenzione;
- Fatte proprie tutte le considerazioni in fatto e diritto espresse nella Determinazione del Direttore Generale ASUR Marche n. ___ del ___ che si intende qui integralmente richiamata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Soggetti e competenze dell’Assistenza Religiosa

L’Assistenza Religiosa cattolica è assicurata dall’Asur Marche/Area Vasta 4 mediante apposito servizio, diretto a facilitare a tutti gli utenti, ai loro familiari ed al personale Servizio Sanitario il diritto di professare la propria fede religiosa.

A tale servizio, assicurato presso le strutture di ricovero e di cura, è riconosciuta autonomia nell’ambito della struttura organizzativa dell’Azienda.

L’esercizio di detto servizio, nella sfera dell’attività spirituale e pastorale è prerogativa del Vescovo che lo svolge mediante la nomina di personale religioso.

Articolo 2 – Oggetto della prestazione

Il servizio prestato dal personale religioso consiste:

- Nella cura spirituale delle persone, da attuarsi in forma individuale e comunitaria, mediante la catechesi e l’organizzazione di attività pastorali, culturali, religiose;
- Nella disponibilità a recarsi presso la struttura, a richiesta degli ammalati, anche in orario notturno, nei casi di particolare necessità e esigenze spirituali;
- Nella celebrazione del Culto Liturgico;
- Nella amministrazione dei Sacramenti;
- Negli adempimenti di carattere amministrativo per la organizzazione e le esigenze di ufficio (certificazione, corrispondenza, archivio, custodia della Cappella e degli arredi e delle suppellettili sacre, ecc.)

Il servizio di Assistenza Religiosa, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini è rivolto:

- Agli assistiti presso tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie afferenti all’AV4 presso il P.O. di Fermo
- Ai familiari dei medesimi assistiti;
- Al personale delle strutture suddette, compatibilmente con l’assolvimento dei propri obblighi di servizio;
- Agli appartenenti ai gruppi di volontariato presenti nelle strutture suindicate.

Articolo 3 – Qualificazione e dotazione del personale di Assistenza religiosa

Il personale di assistenza religiosa si qualifica in Presbiteri, Diaconi e religiosi/e.
Nel prestare il loro ministero, il personale religioso può ricorrere all'aiuto dei laici, indicati dall'autorità ecclesiastica, operanti in forma esclusivamente volontaristica.

La dotazione di personale di assistenza religiosa è determinata in relazione al numero di posti letto dei presidi ospedalieri e delle strutture di ricovero nell'Azienda Sanitaria in modo tale che ci sia un assistente religioso ogni 250 posti letto, con un'unità aggiuntiva per frazioni superiori al 50% di detto parametro. Deve essere previsto almeno un Assistente religioso in ogni presidio ospedaliero e, se funzionalmente accorpato, in ogni stabilimento di almeno 120 posti letto.

Articolo 4 – Personale di Assistenza Religiosa

Le parti convengono che il personale di assistenza religiosa, ai sensi e per gli effetti del presente atto, esplica le suddette funzioni mediante assunzione di personale a tempo determinato.

Ai sensi dell'art. 9 – 3° comma – del D.P.R. 20 dicembre 1979. N. 761, spetta all'Ordinario Diocesano (previa intesa con il Superiore Provinciale pro-tempore, nel caso di affidamento del servizio ai religiosi) la scelta e la revoca del personale di assistenza Religiosa, nonché la sostituzione temporanea con personale straordinario in tutte le ipotesi di assenza o impedimento. Nell'esercizio dell'apostolato e dell'azione pastorale il personale di Assistenza Religiosa dipende unicamente dall'ordinario Diocesano, a norma del Codice di Diritto Canonico.

Per tutte le altre attività ed implicazioni estranee alla sfera religiosa e pastorale, il personale di assistenza religiosa fa riferimento alla Direzione dell'Area Vasta 4 della quale è tenuta a rispettare le norme regolamentari.

L'organizzazione dell'Assistenza Religiosa è concertata con la Direzione sanitaria del P.O. di Fermo e comunque va coordinata con le esigenze delle strutture di ricovero e cura in cui la medesima viene svolta.

Articolo 5 – Rapporto di Lavoro del personale di Assistenza Religiosa

Per il servizio di assistenza religiosa prestato presso l'Ospedale di Fermo il personale nominato dall'Arcivescovo è assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, con specifico e separato atto di assunzione del Direttore di Area Vasta 4.

Possono essere assunti Assistenti religiosi in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana;
- Godimento dei diritti politici;
- Idoneità fisica all'impiego.

Il trattamento economico del personale religioso è equiparato a quello previsto per la categoria "D" del CCNL del personale SSN, in maniera similare a quanto stabilito per professionale di Assistente Sociale, con applicazione degli Istituti contrattuali vigenti per il personale in servizio di ruolo presso l'Azienda, per un compenso annuo di € 31.504,00 lordi.

Ai fini previdenziali, il personale di Assistenza Religiosa continua ad essere iscritto e assoggettato alla normativa dell'INPS.

Agli assistenti religiosi supplenti, designati dall'Ordinario Diocesano, per la sostituzione dei titolari in caso di loro assenza o impedimento, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo.

La facoltà di recesso del personale di Assistenza Religiosa è esercitata per il tramite dell'Ordinario Diocesano, che ha facoltà di chiedere all'Area Vasta 4 la risoluzione del rapporto di lavoro anche senza indicarne la motivazione.

Articolo 6 – Locali e attrezzature per il servizio di assistenza religiosa

L'Area Vasta 4 mette a disposizione presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie i locali per il culto e per l'attività pastorale religiosa, provvedendo altresì alla loro pulizia e manutenzione, assicurando la periodica lavatura e stiratura della biancheria necessaria, con l'esclusione di quella personale, assicurando la periodica lavatura e stiratura.

Le spese di culto, quelle di acquisto o conservazione degli arredi, suppellettili e attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le spese di illuminazione, riscaldamento, somministrazione dell'acqua e telefoniche sono a carico dell'Area Vasta 4, che vi provvederà tramite proprio economato con le risorse a tale scopo destinate.

Al servizio di Assistenza Religiosa è concesso, in orari concordati e nei limiti delle disponibilità l'uso non esclusivo di altri spazi per riunioni e altre attività pastorali.

Al personale di Assistenza Religiosa vengono messi a disposizione i locali per l'alloggio e i relativi servizi convenientemente arredati e sottoposti a pulizia e agli interventi di manutenzione.

Il personale di Assistenza Religiosa è consegnatario responsabile dei beni mobili e immobili destinati all'assolvimento del servizio.

Articolo 7 – Modalità di svolgimento del servizio

L'organizzazione interna dell'Assistenza Religiosa ai degenti dell'Ospedale di Fermo è attuata d'intesa con il Direttore Sanitario della Direzione Medica di Presidio di Fermo, in modo che qualunque manifestazione religiosa sia coordinata con le esigenze degli altri servizi ospedalieri.

Il personale di servizio nelle strutture di diagnosi e cura è tenuto a trasmettere al personale di Assistenza Religiosa le richieste dei degenti.

Nella chiesa sono ammesse in via normale le celebrazioni della Santa Messa, mentre l'amministrazione dei Sacramenti e le altre funzioni ordinarie possono essere svolte anche nelle corsie.

Le manifestazioni straordinarie dovranno essere autorizzate dalla Direzione Medica di presidio.

La natura del servizio di Assistenza Religiosa comporta la necessità di assicurare il costante funzionamento dello stesso, con la presenza del personale necessario nell'arco delle 24 ore per tutti i giorni della settimana, con responsabilità solidale dei singoli.

A tal fine l'Area Vasta 4 porrà a disposizione del servizio di Assistenza Religiosa gli apparecchi telefonici portatili (cordless) necessari a garantire una facile rintracciabilità.

È riconosciuta ai parroci la possibilità di celebrare i funerali dei loro fedeli nella chiesa annessa alla camera mortuaria dell'Ospedale. Tale facoltà è subordinata alla richiesta dei familiari del defunto e in accordo col personale di Assistenza Religiosa.

Ai Sacerdoti e ai Diaconi è consentito l'ingresso fuori dell'orario normale di visita, quanto fanno visita ai pazienti per motivi di ministero.

Per le singole prestazioni del servizio di assistenza spirituale non è dovuto alcun compenso da parte dei beneficiari.

La Diocesi esonera l'Area Vasta 4 da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere ai religiosi a causa dell'esecuzione del servizio.

Articolo 8 – Responsabilità

Per qualsiasi osservazione che possa riguardare il comportamento in servizio del personale di Assistenza Religiosa in rapporto al lavoro ministero, il Direttore di Area Vasta renderà edotto l'interessato e, in caso di recidiva, riferirà in forma riservata all'Ordinario diocesano per gli eventuali provvedimenti.

Articolo 9 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha effetto per il periodo dal al Alla scadenza naturale cesserà ogni effetto giuridico del personale accordo senza necessità di disdetta. Le parti escludono ogni possibilità di proroga o rinnovo.

La presente convenzione rimane soggetto alle disposizioni di legge che dovessero intervenire a regolamentare diversamente la materia in via generale. A tal proposito, l'Amministrazione pubblica si riserva quindi la legittima facoltà di recedere dal presente accordo previa formale disdetta dello stesso, a mezzo di comunicazione scritta con raccomandata A.R., con il preavviso di trenta giorni e senza oneri a suo carico.

Fermo li _____

ASUR Marche Area Vasta 4
Per delega del Direttore Generale
Il Direttore di Area Vasta 4
Dott. Licio Livini

Arcidiocesi di Fermo
